Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | Roma - Martedì 21 marzo | Numero 67

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 212 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 della legge 7 aprile 1921, n. 368;

Visto l'art. 1 (ultimo comma) del decreto Luogotenenziale n. 1393 del 13 agosto 1917;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In seguito alla pubblicazione dei nuovi quadri di classificazione per il personale delle ferrovie dello Stato, approvati con la legge n. 368 del 7 aprile 1921 e fino a che non siasi provveduto all'emanazione del nuovo regolamento del personale di cui all'art. 6 della legge stessa, vengono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Salvo il disposto dell'art. 3 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e le speciali disposizioni per l'assunzione di ex-militari e degli invalidi di guerra e fermo restando quanto è stabilito per la sistemazione degli avventizi dai RR. decreti n. 1588 del 2 settembre 1919,

n. 973 dell'8 luglio 1920 e n. 1361 del 26 settembre 1920, l'assunzione di nuovo personale dovrà farsi nelle qualifiche e con le norme indicate nell'unita tabella che annulla quella annessa all'art. 23 del regolamento del personale, approvato con D. L. 13 agosto 1917, n. 1393.

Art. 3.

La promozione ad ingegnere capo, ispettore capo e cassiere principale, verrà conferita nei limiti dei posti disponibili rispettivamente agli ingegneri principali ed ingegneri di 1ª classe, agli ispettori principali, medici principali, chimici principali, ispettori di 1ª classe, avvocati di 1ª classe e medici di 1ª classe ed ai cassieri di 1ª classe con almeno 3 anni di tale qualifica.

Art. 4.

La qualifica di ingegnere di 1ª classe, ispettore di 1ª classe, avvocato di 1ª classe, medico di 1ª classe, cassiere di 1ª classe sarà conferita rispettivamente ad ingegneri, ispettori, avvocati, medici e cassieri aventi i requisiti di anzianità e di stipendio richiesti, giudicati meritevoli dalla Commissione superiore di avanzamento, di cui all'art. 6 del R. decreto 13 marzo 1921 n. 341.

Art. 5.

Per le qualifiche del personale dei segretari tecnici, disegnatori, ed assistenti dei lavori dei vari gradi, le piante saranno considerate cumulativamente in ogni grado.

Art. 6.

La disposizione dell'art. 5 del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 27 relativa al cumulo dell'anzianità nei gradi 10° e 11° (ruoli organici del 1917) agli effetti delle promozioni dal 10° al 9° grado nel personale degli uffici non è applicabile al personale ausiliario.

Art. 7

Oltre agli accenditori, di cui al punto *a*) dell'art. 52 del regolamento del personale del 1917, possono essere promossi fuochisti i capi squadra accenditori e manovali ed i capi squadra manovali con gli stessi requisiti di servizio.

Art. 8.

Le promozioni a capo squadra cantonieri sono conferite per esame di concorso fra i cantonieri di 1ª classe ed i guardablocco, che abbiano almeno un anno di grado ed età non inferiore a 25 anni.

Art. 9.

Le promozioni a cantoniere di 1ª classe sono conferite previo esame d'idoneità fra cantonieri e guardiani che abbiano almeno due anni di stabilità.

Art. 10.

Le promozioni a guardablocco sono conferite previo esame d'idoneità fra cantonieri e guardiani stabili.

Art. 11.

Le promozioni a capo squadra operai si conferiscono per esame di concorso fra gli operai di 1ª classe stabili (e per le squadre di rialzo anche fra i verificatori) appartenenti agli impianti ed ai mestieri che saranno di volta in volta indicati dall'Amministrazione in relazione ai posti da coprire.

Le promozioni a capo squadra verificatori sono conferite per esame di concorso fra verificatori ed operai di 1ª classe stabili delle squadre di rialzo abilitati alle funzioni di verificatore.

Per gl'impianti deve esistono i sotto capi squadra operai, i posti di capi squadra operai sono riservati ai sotto capi squadra giudicati meritevoli con almeno due anni di grado.

Art. 12.

La promozione ad operaio di 1ª classe può essere conferita in seguito ad esame pratico fra operai che abbiano almeno quattro anni di servizio stabile o in prova in tale qualifica.

Art. 13.

A ciascun agente promosso, viene conferito, all'atto della promozione stessa, lo stipendio che gli compete in base ai quadri di classificazione approvati con la legge 7 aprile 1921, n. 368 con le norme del 2° comma dell'art. 134 del regolamento del personale, approvato con decreto Luogotenenziale 15 agosto 1917, n. 1393 e senza tener conto delle tabelle indicate al comma 3° dell'art. medesimo.

La promozione non dà diritto ad alcun aumento delle quote compenetrate nello stipendio nel loro importo al 1° marzo 1920, a sensi degli articoli 3 e 4 della citata legge 7 aprile 1921, n. 368.

Art. 14.

L'Amministrazione, oltre alla facoltà di acconsentire alla rinunzia della promozione fatta da un agente, a sensi dell'articolo 85 del regolamento del personale del 1917, ha anche quella di revocare d'ufficio la promozione quando l'agente non raggiunga entro il termine stabilito il posto che gli viene assegnato in dipendenza della promozione stessa.

Anche in questo secondo caso l'agente non potrà essere promosso se non trascorso almeno un anno e previo, occorrendo, nuovo scrutinio o nuovo esame.

Art. 15.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono applicabili dal 1° marzo 1920.

Tuttavia restano validi tutti i provvedimenti per assunzioni, promozioni, cambi di qualifica, concorsi interni già indetti, relativi alla carriera del personale, disposti dalle autorità competenti secondo il regolamento del personale ed i quadri di classificazione del 1917,

salvo che trattisi di provvedimenti non ancora definitivi al 22 agosto 1921, data dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 1921, n. 1080, estesa all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1533, nel qual caso detti provvedimenti restano sospesi. Gli stipendi vanno però, in ogni caso, stabiliti in relazione ai nuovi quadri di classificazione, approvati con la legge n. 368 del 7 aprile 1921.

Agli agenti che, in seguito ai suddetti provvedimenti, hanno cambiata qualifica dopo il 1° marzo 1920 sarà assegnata la qualifica corrispondente dei nuovi quadri di classificazione in base alle norme ministeriali del 6 maggio 1921. Tuttavia gli agenti promossi assistenti di stazione di 2ª classe assumeranno tutti la qualifica di assistenti sale.

Art. 16.

Quando nel regolamento del personale, approvato con decreto Luogotenenziale n. 1393 del 13 agosto 1917 e in tutte le altre vigenti disposizioni siano stabiliti provvedimenti da adottarsi in relazione ai gradi attribuiti al personale dai quadri di classificazione annessi al regolamento suddetto, i provvedimenti stessi saranno applicabili agli agenti aventi le qualifiche dei nuovi quadri di classificazione, approvati colla legge n. 368 del 7 aprile 1921, secondo l'equiparazione intervenuta a sensi delle norme ministeriali del 6 maggio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Titoli di studio o professionali
per l'assunzione del personale

Qualifiche di assunzione	Grado	Modi di assunzione	Titolo di studio o professionale
Personale degli Uffici.			
Ingegneri	5°	per concorso	diploma di laurea in ingegneria nei rami che l'Amministrazione stabilirà nei bandi di concorso oltre i titoli professionali o speciali per particolari rami di servizio.
Ispettori	5°	per concorso	diploma di laurea conseguita presso Università o scuole od Istituti superiori che verrà determinato nei bandi di concorso, oltre i titoli professionali o speciali per particolari funzioni.
Avvocati	5°	per concorso	diploma di laurea in giurisprudenza e inoltre il certificato comprovante di essere inscritti, da almeno da due anni, nell'albo degli avvocati o dei procuratori e certificato col quale sia comprovato che gli aspiranti abbiano effettivamente esercitato almeno da due anni l'avvocatura contenziosa o certificato comprovante di essere attualmente funzionari della magistratura con almeno due anni di servizio, escluso il tirocinio di uditore.
Medici	5°	per concorso	diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguita in una Università o nel R. Istituto superiore di Firenze ed inoltre certificati comprovanti l'esercizio pratico medico-chirurgico, o il servizio in un ospedale o la frequenza dei corsi di perfezionamento per lo meno di due anni dopo ottenuta la laurea.
Segretari	9°	per concorso	diploma di licenza liceale o di Istituto tecnico o di R. Istituto industriale e commerciale, classificato come scuola professionale di 3° grado, a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, o di licenza di R. Istituto nautico.
Segretari tecnici	9ª	per concorso	diploma di licenza di Istituto tecnico (escluso quello di ragioneria) o di Regio Istituto industriale, classificato come scuola professionale di 3° grado, a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, o di licenza di Istituto nautico (Sezione macchinisti navali in 1ª o sezione costruttori navali in 1ª) o del corso speciale di architettura, rilasciato da un R. Istituto superiore di Belle arti, a seconda che verrà indicato nei bandi di concorso, oltre i titoli professionali o speciali che la Amministrazione ritenesse di chiedere.
Disegnatori	9°	per concorso	diploma di Istituto tecnico o di R. Istituto industriale classificato come scuola professionale di 3° grado, a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, o di licenza di Istituto nautico o di licenza del corso medio di R. Istituto di belle arti, a seconda che verrà indicato nei bandi di concorso.
Assistenti dei lavori di 1ª classe	9°	per concorso	diploma di R. Istituto tecnico (sezione agrimensura) o di R. Istituto industriale classificato come scuola professionale di 3° grado, a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, o del corso speciale di architettura, rilasciato da un R. Istituto superiore di belle arti, a seconda che verrà indicato nei bandi di concorso, oltre i requisiti professionali o speciali che l'Amministrazione ritenesse di chiedere.
Aiutanti disegnatori	10ª	per concorso	licenza di scuola tecnica o di R. Istituti industriali classificati come scuole professionali di 2° grado a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854 o del corso inferiore di R. Istituto di belle arti o titoli che l'Amministrazione ritenga equipollenti.
Assistenti dei lavori	10ª	per concorso	licenza di scuola tecnica o di R. Istituti industriali classificati come scuole professionali di 2° grado, a norma della legge 14 luglio 1912, N. 854 o titoli che l'Amministrazione ritenga equipollenti oltre i requisiti professionali che verranno indicati nel bando di concorso.
Sorveglianti dei lavori	11°	senza concorso	titoli e prove di sufficiente coltura e di capacità tecnica a giudizio dell'Amministrazione.
Scrivane	11°	per concorso	licenza di scuola complementare o tecnica o commerciale o passaggio dalla 3ª alla 4ª ginnasiale.
Aiutanti applicati	11°	per concorso	diploma di licenza ginnasiale o di scuola tecnica o di R. scuola industriale o commerciale classificata come scuola professionale di 2° grado a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, o titoli di studio che l'Amministrazione ritenga equipollenti.
Scritturali (1)	12ª	senza concorso	licenza elementare superiore o titoli di studio che l'Amministrazione ritenga equipollenti.

Inservienti (1) 14ª senza concorso, titoli e prove di sufficiente cultura a giudizio dell'Amministrazione.

Personale delle stazioni.

Sotto capi 9ª per concorso, diploma di licenza liceale o di Istituto tecnico o di R. Istituto industriale o commerciale classificato come scuola professionale di 5° grado a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854 o di Istituto nautico.

Commessi 11° per concorso, diploma di licenza ginnasiale o di scuola tecnica o di R. scuola industriale o commerciale classificata come scuola professionale di 2° grado a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, o titoli di studio che l'Amministrazione ritenga equipollenti.

Assistenti sale 12° senza concorso, licenza elementare superiore o titoli di studio che l'Amministrazione ritenga equipollenti.

Manovali 14° senza concorso, titoli e prove di sufficiente coltura a giudizio dell'Amministrazione.

Personale dei treni.

Conduttori (ai viaggiatori) 12° con concorso, diploma di licenza ginnasiale o di scuola tecnica o di R. scuola industriale o commerciale classificata come scuola professionale di 2° grado a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, o titoli di studio che l'Amministrazione ritenga equipollenti.

Frenatori 13° senza concorso, promozione dalla 4ª alla 5ª classe elementare.

Manovali 14° senza concorso, titoli e prove di sufficiente coltura a giudizio dell'Amministrazione.

Personale di macchina.

Fuochisti 11° senza concorso, aver superate le prove finali dei corsi allievi fuochisti.

(1) I posti di scritturali (donne) e di inservienti (donne) sono riservati alle vedove ed alle orfane di agenti ferroviari.

Personale di linea.

Cantonieri 14° senza concorso, titoli e prove di sufficiente coltura a giudizio dell'Amministrazione.

Guardabarriere (donne) 14° senza concorso, titoli e prove di sufficiente coltura a giudizio dell'Amministrazione.

Personale degli approvvigionamenti.

Segretari dei magazzini 9° per concorso, diploma di licenza liceale o di Istituto tecnico o di R. Istituto industriale o commerciale classificato come Scuola professionale di 3° grado a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, o di Scuola normale o di Istituto nautico.

Commessi dei magazzini 11° per concorso, diploma di licenza ginnasiale o di scuola tecnica o di R. scuola industriale o commerciale classificata come scuola professionale di 2ª grado a norma della legge 14 luglio 1912 n. 854, o titoli di studio che l'Amministrazione ritenga equipollenti.

Personale di custodia.

Custodi 12° senza concorso, titoli e prove di sufficiente coltura a giudizio dell'Amministrazione.

Personale di manovalanza.

Manovali 14° senza concorso, titoli e prove di sufficiente coltura a giudizio dell'amministrazione.

Personale del Traghetto di Venezia.

Fuochisti 12° senza concorso, [titoli e prova di sufficiente coltura a giudizio dell'Amministrazione.

Marinai 14° senza concorso, titoli e prove di sufficiente cultura a giudizio dell'Amministrazione.

Personale tecnico ed operaio

Capi squadra operai 10° per concorso, diploma di licenza di R. Istituto industriale classificato come scuola professionale di 3° grado, a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, o diploma di licenza della sezione industriale di Istituto tecnico o della sezione costruttori navali di 1ª o macchinisti navali di 1ª di Istituto nautico.

Operai di 1ª classe 12° senza concorso, titoli e prove di sufficiente coltura e di idoneità tecnica a giudizio dell'Amministrazione.

Operai 13° senza concorso, titoli e prove di sufficiente coltura e di idoneità tecnica a giudizio dell'Amministrazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.

Il ministro del tesoro
DE NAVA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto legge 24 novembre 1921, n. 1737;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'Industria e il Commercio, di concerto col Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è autorizzato a partecipare all'Ente che si costituisce a norma del decreto legge 24 novembre 1921 n. 1737 mediante investimento di proprie attività patrimoniali.

La partecipazione alla costituzione dell'Ente da parte dell'Istituto non potrà essere superiore a lire quindici milioni.

In ogni caso, la partecipazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni deve rappresentare almeno un terzo del capitale dell'Ente.

Art. 2.

In corrispondenza del capitale sottoscritto a termini del precedente articolo l'Istituto Nazionale delle assicurazioni deve costituire, entro un periodo di quindici anni e con una quota annua costante, una speciale riserva di ammortizzazione.

La quota annua di cui al precedente comma è costituita con i dividendi annualmente ricavati dalla partecipazione all'Ente detratto da essi l'importo corrispondente all'interesse del 5% sul capitale versato al l'Ente stesso dall'Istituto e per la differenza, con prelevamento dagli utili netti dell'Istituto Nazionale medesimo, dopo effettuate per intero le riserve previste dalla legge e dallo Statuto.

Art. 3.

L'atto costitutivo da redigersi nelle forme indicate

dall'art. 1 del decreto legge e lo Statuto dell'Ente senza d'uopo di omologazione, da parte del Tribunale secondo dispone il decreto legge medesimo, saranno depositati, trascritti, affissi e pubblicati giusta le norme dettate dal Codice di Commercio per le società anonime.

Le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto saranno sottoposte alle medesime formalità

Art. 4.

L'Ente istituendo dovrà, in relazione alle garanzie previste dal decreto legge, riservare nel Consiglio di Amministrazione almeno due posti pel il rappresentante legale ed altro amministratore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e due per funzionari governativi nominati uno dal Ministro per l'Industria e l'altro da quello del Tesoro, e nel Collegio dei sindaci almeno tre posti di effettivi da nominarsi rispettivamente dall'Istituto Nazionale, dai Ministri del Tesoro e dell'Industria e Commercio, nonchè un sindaco supplente da nominarsi dall'Istituto Nazionale. Il mandato ha carattere personale per tutta la durata statutaria della carica e, per quanto riguarda i funzionari statali, permane anche nel caso che le loro funzioni presso l'amministrazione cui appartengono vengono a cessare o a mutare per qualsiasi causa.

Art. 5.

Ove l'Istituto Nazionale delle assicurazioni non potesse addivenire con l'Ente al quale partecipa ad una convenzione per la cessione del portafoglio delle riassicurazioni assunte in forza del decreto legge 29 gennaio 1920, n. 115 e, in ogni modo, per i contratti e trattati che per qualunque causa non fosse possibile trasferire, il predetto Istituto provvederà con i propri organi alla liquidazione della residua gestione, ovvero potrà far gestire per suo conto, all'Ente stesso il portafoglio residuo.

Della gestione di stralcio l'Istituto Nazionale compilerà separato bilancio da inviarsi al Ministero dell'Industria e Commercio e al Ministero del Tesoro. Gli utili eventualmente ricavati da detta gestione saranno passati alla riserva di ammortizzazione di cui al precedente art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI - DE NAVA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale in data 2 luglio 1918, col quale veniva fatto divieto di impiegare le barbabietole zuccherine per usi diversi da quelli della fabbricazione dello zucchero;

Ritenuto che le ragioni eccezionali di tale divieto più non sussistono;

Veduta la legge 30 settembre 1920, n 1349;

Di concerto col ministro per l'agricoltura;

DECRETA:

Art. 1.

È abrogato il decreto del ministro per gli approvvigionamenti e consumi alimentari in data 2 luglio 1918 che vieta l'impiego delle barbabietole zuccherine ad usi industriali diversi dalla produzione dello zucchero.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 15 marzo 1922.

Il ministro
BERTONE.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

(1ª pubblicazione)

Titoli della già Società delle **Ferrovie del Monferrato** — il cui servizio venne assunto dal Tesoro dello Stato e poi affidato alla Direzione generale del Debito pubblico — stati sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma il 28 gennaio 1922.

48ª ESTRAZIONE

Numeri delle 35 azioni privilegiate della linea ferroviaria Cavallermaggiore-Bra, emesse in dipendenza della legge 11 luglio 1852. n. 1407, e R. decreto 27 ottobre 1868, n. 2068, (parte supplementare).

33	80	128	165	262	431
509	879	972	1071	1154	1195
1232	1331	1430	1505	1506	1522
1718	1812	1882	1997	2077	2129
2135	2201	2240	2261	2267	2347
2439	2564	2639	2666	2845	

La decorrenza delle annualità delle dette azioni estratte, cessa dal 1° gennaio 1922, ed il rimborso del relativo capitale di lire 500 ciascuna, avrà luogo a cominciare dal 1° luglio successivo, mediante mandati esigibili presso le Sezioni di R. Tesoreria e presso la Tesoreria coloniale che saranno emessi in seguito a regolare domanda in carta bollata da lire una da presentarsi direttamente a questa direzione generale od a mezzo delle Intendenze di Finanza, e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle Sezioni di R. Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e dell'ufficio controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio, contro restituzione dei titoli stessi, muniti delle loro cedole non scadute, cioè di quelle segnate coi nn. 50 a 92, per l'annualità 1 gennaio 1923 al 1 gennaio 1965.

56ª ESTRAZIONE

Numeri delle 275 obbligazioni della linea ferroviaria Cavallermaggiore-Alessandria, emesse in virtù della legge 10 luglio 1862, n. 702, e R. decreto 11 gennaio 1863, n. 632 parte supplementare).

51	104	136	205	319	323
347	351	394	403	564	601
663	712	911	1045	1333	1516
1552	1587	1774	1913	1994	2103
2169	2241	2281	2291	2296	2337

2404	2406	2616	2688	2750	2754
2763	3004	3026	3134	3241	3302
3673	3823	3846	3891	4009	4062
4142	4175	4307	4418	4515	4692
4792	4889	5009	5078	5426	5714
5869	5983	6038	6106	6242	6416
6581	6604	6908	6971	7046	7048
7086	7105	7125	7233	7315	7432
7464	7480	7538	7561	7621	7714
7716	7813	8330	8375	8416	8537
8633	8734	8737	8912	9171	9193
9260	9409	9522	9549	9737	9870
9908	10051	10053	10235	10240	10268
10309	10347	10365	10444	10487	10567
10658	10727	10759	10842	10912	11058
11061	11090	11176	11187	11263	11311
11431	11482	11526	11642	11680	11814
11844	11881	11882	11942	11988	12176
12264	12316	12516	12645	12756	12869
12873	12942	13005	13154	13187	13382
13466	13478	13479	13518	13708	13709
13759	13879	14015	14034	14055	14161
14176	14234	14215	14701	14840	14869
14981	15006	15049	15095	15104	15114
15269	15283	15323	15354	15378	15614
15627	15887	15964	15969	16103	16429
16628	16814	16943	17043	17160	17199
17380	17468	17496	17560	17593	17641
17703	17896	17909	17945	18280	18314
18321	18451	18483	18579	18669	18903
18916	19076	19363	19413	19414	19644
19693	19839	19880	19899	19960	19961
20039	20112	20155	20175	20209	20217
20357	20648	20652	20675	20805	20904
20979	21014	21033	21135	21178	21251
21260	21302	21417	21430	21435	21482
21812	21816	21895	21933	22126	22162
22165	22349	22643	22644	22658	22673
22677	22745	22815	22895	22933	22972
23293	23470	23475	23545	23567	23600
23667	23781	23827	23867	23954	

Le suddette obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi con tutto giugno 1922 ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° luglio successivo contro restituzione delle obbligazioni stesse munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento, cioè quelle n. 120, semestre 1 gennaio 1923 al n. 140 semestre 1 gennaio 1933:

Nel Regno e Colonie – mediante mandati esigibili presso le Sezioni di R. Tesorerie e presso la Tesoreria Coloniale, che saranno emessi da questa Direzione generale, in seguito a regolare domanda in carta bollata da lire una da presentarsi o direttamente alla stessa Direzione Generale o a mezzo delle Intendenze di finanza e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle locali Sezioni di Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e dell'Ufficio Controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio.

All'Estero – direttamente presso la Banca fratelli de Rothschild a Parigi.

26ª ESTRAZIONE

Numeri delle 329 azioni comuni infruttifere pei tronchi ferroviari Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara, autorizzati colle leggi 10 luglio 1862, n. 702, e 14 maggio 1865, n. 2279, ed emesse in seguito al R. decreto 27 ottobre 1868, n. 2068 (parte supplementare).

N. 19 titoli unitari di una azione ciascuno

5639	5749	5795	6013	6039	6115
6136	6262	6299	6381	6427	6497
6498	6561	6637	6652	6754	6786
6833					

N. 31 titoli decupli di 10 azioni ciascuno

Dal	al	Dal	al	Dal	al
6882	6891	7312	7321	8932	8941
10162	10171	10272	10281	11992	12001
12982	12991	13522	13531	14062	14071
14152	14161	14362	14371	14372	14381
14892	14901	15792	15801	16092	16101
17052	17061	17472	17481	17722	17731
18772	18781	19002	19011	19892	19901
21162	21171	21892	21901	22732	22741
23992	21001	21962	21971	25562	25571
26082	26091	26212	26221	26832	26841
27062	27071				

Le suddette azioni estratte, del capitale nominale di L. 500 ciascuna, sono rimborsabili dal 1 luglio 1922, ed il loro rimborso verrà effettuato con deduzione della tassa di circolazione mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria e presso la R. Tesoreria Coloniale, che saranno emessi da questa Direzione Generale in seguito a regolare domanda in carta bollata da lire una, contro restituzione dei titoli estratti, da presentarsi o direttamente alla stessa Direzione Generale o a mezzo delle Intendenze di finanza e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle locali Sezioni di Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e dell'Ufficio controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio.

Le azioni divenute rimborsabili, qualora non siano presentate al rimborso entro il quinquennio decorrente dalla data della inserzione dei loro numeri nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, restano prescritte, ed il relativo capitale è devoluto al tesoro dello Stato giusta l'art. 53 degli statuti della Società anonima per le ferrovie del Monferrato, approvati con R. decreto 11 gennaio 1863, n. 632, e 27 ottobre 1868, n. 2068 (parte supplementare).

Roma, addì 28 gennaio 1922

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVERTENZA

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911 n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui da luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrisponte è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Distinta delle n. 94 obbligazioni e n. 19 frazioni di obbligazioni del prestito ex pontificio 11 aprile 1866 – Blount – acquistate per l'ammortamento dell'anno 1921 dalla Direzione generale del tesoro (Portafoglio dello Stato) i cui numeri vengono resi di pubblica ragione.

N. 94 obbligazioni del capitale di L. 500 ciascuna.

2985	8335	8336	8360	11287	16343

21668	22355	37860	41443	43163	51173
51174	51205	51206	51207	51208	51380
51381	51388	51389	57514	57807	57808
58427	59184	59189	59190	60113	60745
61891	61892	61893	61895	75210	75851
75852	75853	75866	86242	86251	86301
89410	89411	90452	90453	90454	90455
90456	90457	90458	90459	90460	90461
93211	93518	93519	95453	98642	100067
101505	101652	105953	10[illegible]954	106995	107200
107390	107766	107770	107771	107784	107946
107948	108092	108318	108500	109175	109661
109666	109694	109695	109696	109697	109698
109699	109700	109834	109986	110460	111035
111780	111963	112661	116655		

Numero 19 frazioni di obbligazioni
del capitale di L. 125 ciascuna

Serie A.

93035 97028 97041 97042

Serie B.

92172	92373	93053	95197	96057	96058
96059	96791	96892	97225	97228	97229

Serie D.

92208 92209 97625

Smarrimenti di ricevute (1ª *pubblicazione*). (El. n. 27).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 173 — **Data della ricevuta:** 17 marzo 1921 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Intendenza di finanza di Caltanissetta — **Intestazione della ricevuta:** Sterlini Maria ved. Giammusso, quale amministratore del figlio minore ecc. — **Titoli del debito pubblico:** al portatore 1 — **Ammontare della rendita** L. 3,50 — Consolidato 3,50 0[0 — **Titoli del debito pubblico:** nominativi 1 — **Ammontare della rendita** lire 259 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2769 — **Data della ricevuta:** 15 maggio 1920 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Sezione tesoreria di Milano — **Intestazione della ricevuta:** Banco S. Giorgio, sede di Milano, ed intestata a Donetti Ettore — **Titoli del debito pubblico:** al portatore 5 submultipli del debito redimibile consolidato 3 0[0 netto — **Ammontare del capitale** lire 500 senza cedole.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 marzo 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Disposizioni nel personale dipendente:

Pucci Giuseppa, nata Bambozzi, ufficiale telefonica a L. 4100 + 600, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 7 novembre 1921.

Giulini Eleonora, ufficiale telefonica L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 15 novembre 1921.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 17 marzo 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	177 36	Dinari	—
Londra	85 94	Corone jugoslave	—
Svizzera	384 12	Belgio	164 —
Spagna	307 50	Olanda	7 50
Berlino	7 16	Pesos oro	16 25
Vienna	0 27	Pesos carta	7 25
Praga	35 25	New York	19 775

Oro . . . . . . 381 56.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3,50 % netto (1906)	73 30	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77 10	—

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 18 marzo 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	176 64	Dinari	—
Londra	85 87	Corone jugoslave	—
Svizzera	381 53	Belgio	165 16
Spagna	306 71	Olanda	7 52
Berlino	7 —	Pesos oro	—
Vienna	—	Pesos carta	—
Praga	34 50	New York	19 57

Oro . . . . . . 377 61.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3,50 % netto (1906)	73 36	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77 40	—

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la R. scuola industriale di Chieti, è aperto il concorso, per titoli e per esami, al posto di capofficina meccanico elettricista.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti a concorso ultimato i documenti ed i titoli.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere, autenticata dall'autorità competente;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco dovrà essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio di insegnante, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto;

e) la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta autenticata dal prefetto;

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere comprovate dai relativi documenti;

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b)*, *c)*, *d)* devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Ministeriali o Reali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa

Qualunque certificato, rilasciato da autorità, preposte ad Istituti di istruzione media e normale o primaria deve essere legalizzato; dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Chieti. Ai candidati verrà dato avviso, per mezzo di lettera raccomandata, del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio la Commissione suddetta terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Il candidato prescelto sarà nominato straordinario per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole è nominato ordinario, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 9

Lo stipendio iniziale è di L. 4500 oltre l'indennità caroviveri. Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a sette aumenti quadriennali di L. 600 ciascuno, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 8700.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 15 marzo 1922.

Il ministro

Il direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente*.